

DISEGNO DI LEGGE

INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE REGIONALE PUGLIESE TRASPORTI.

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti istituito con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 16 è elevato da L. 1 miliardo a L. 3.000.000 (tre miliardi).

Art. 2

All'incremento di 2.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 324 - Art. 2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10 giugno 1974, n. 20.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.